



CITTÀ DI SAN DONÀ DI PIAVE

(Decorata con Croce al Merito di Guerra e con medaglia d'Argento al Valor Militare)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LE
VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI ED ALLE ORDINANZE
COMUNALI

DELIBERA C.C. N. 113 DEL 29.09.2006

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI ED ALLE ORDINANZE
COMUNALI.**

**ARTICOLO 1
Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie per violazione ai regolamenti comunali, alle ordinanze sindacali ed alle determinazioni dirigenziali, diversi da atti necessitati espressamente previsti come tali e sanzionati da leggi nazionali o regionali o espressione del potere di ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art. 50 e 54 del D.l.vo n. 267 del 18/08/2000.

**ARTICOLO 2
Procedimento**

2. Il procedimento di applicazione delle sanzioni pecuniarie principali ed accessorie di cui al precedente art. 1 è disciplinato dalle Sezioni I e II della legge n. 689 del 24/11/1981 e dalla legge della Regione Veneto n. 10 del 28/01/1977, recanti disposizioni in materia di sanzioni amministrative.
3. Il Dirigente del Settore Polizia locale è competente ad emettere ordinanza-ingiunzione o di archiviazione al termine del procedimento sanzionatorio amministrativo per violazioni a norme di cui all'art. 1.
4. Ove si manifesti una insanabile situazione di incompatibilità, competente ad emettere il provvedimento di cui al comma precedente è il Segretario/Direttore generale del Comune.
5. L'ordinanza-ingiunzione di pagamento o di archiviazione deve essere emessa entro il termine di anni uno decorrente dalla data di trasmissione del rapporto o degli scritti difensivi di cui rispettivamente agli artt. 17 e 18 della legge 689/81.

**ARTICOLO 3
Soggetti Accertatori**

1. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni di regolamenti o di ordinanze comunali sono svolte in via principale dalla Polizia locale, ferma restando la competenza di ufficiale ed agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 689/81.
2. Il Sindaco può, con decreto motivato, abilitare altro personale dipendente dal comune all'esercizio delle funzioni d'accertamento di cui al comma 1 con riferimento a materie specificamente individuate nell'atto di nomina.
3. In caso di affidamento di servizi, ai sensi dell'art. 113 del D.l.vo n 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni, le funzioni di accertamento e prevenzione, possono essere affidate, con formale deliberazione di Giunta, anche ad apposito personale dipendente dalla società concessionaria o all'uopo nominato dalla società medesima. Con lo stesso provvedimento deliberativo sono stabilite le condizioni di nomina, le caratteristiche, le qualità degli agenti accertatori.

4. I soggetti di cui ai commi 2, e 3 devono essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.
5. Resta ferma la potestà d'accertamento di altri soggetti espressamente indicati da leggi speciali.
6. Non è data la possibilità del pagamento diretto nelle mani dell'agente accertatore.

ARTICOLO 4

Limite minimo e massimo delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. In conformità dell'art. 7 bis del D.l.vo 267/00, salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali, delle ordinanze sindacali o dirigenziali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25 a € 500.
2. All'interno di tali limiti editali, nei singoli regolamenti comunali ed ordinanze sindacali e dirigenziali possono essere stabilite sanzioni diverse per singole violazioni o gruppi di violazioni.
3. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai regolamenti comunali, potranno essere aggiornate con Deliberazione della Giunta Comunale, entro gli importi minimo e massimo stabiliti di cui al comma 1°.

ARTICOLO 5

Importo delle sanzioni

1. Per le violazioni alle norme dei regolamenti comunali, ordinanze sindacali o dirigenziali, attualmente in vigore o di futura emanazione, per cui non siano state fissate sanzioni esplicite, si applica la sanzione del pagamento di una somma di denaro da € 50 a € 300.
2. Le sanzioni proporzionali non hanno limite, così come previsto dalla legge n.689/1981.

ARTICOLO 6

Sanzioni accessorie

1. Le violazioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze sindacali ed alle determinazioni dirigenziali, ferme restando le sanzioni accessorie già previste in testi di legge nazionali o regionali, comportano l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva, nonché, a seconda dei casi, l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, la rimozione delle opere e/o dell'esecuzione di quanto omesso ai sensi degli artt. 20 e 21 della legge 689/81.
2. Degli obblighi di cui al comma precedente viene fatta menzione nel verbale di accertamento redatto dagli organi di controllo, che verrà contestato o notificato al trasgressore ed agli altri obbligati in solido.

ARTICOLO 7

Esecuzione di ufficio

1. In caso di violazioni alle disposizioni regolamentari od alle ordinanze sindacali e dirigenziali che prevedano obblighi di fare, dare od eseguire prestazioni, in caso di inottemperanza da parte dell'obbligato, si procederà secondo le disposizioni di cui all'art. 54, comma 4°, del D.l.vo 267/00.

ARTICOLO 8

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di regolamenti comunali, ordinanze sindacali o dirigenziali che prevedevano sanzioni amministrative con riferimento agli artt. 106 e seguenti del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, devono intendersi abrogate e sostituite, in via generale, dalle corrispondenti disposizioni del presente regolamento.
2. Quando l'infrazione commessa abbia recato danni a beni di proprietà comunale, l'eventuale pagamento della sanzione in misura ridotta o di quella comminata nell'ordinanza-ingiunzione, non costituisce risarcimento del danno che sarà valutato a norma delle disposizioni vigenti in materia.
3. Non può essere rilasciato alcun provvedimento ampliativo della sfera giuridica del richiedente a coloro che risultino morosi, nei confronti dell'ente comunale, nel pagamento del corrispettivo canone e/o previsti da norme di legge o di regolamento per l'utilizzo di beni pubblici comunali.
4. Nei confronti di soggetti, già titolari di provvedimenti ampliativi, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma precedente, l'Amministrazione comunale, previo formale avvio di procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, contesterà la morosità all'interessato ed assegnerà allo stesso un termine perentorio, non inferiore a 15 giorni, per regolarizzare la propria posizione. Decorso infruttuosamente detto termine, l'Ente provvederà ad emanare la declaratoria di decadenza del provvedimento ampliativo ed a incamerare l'eventuale cauzione costituita al momento del rilascio del provvedimento medesimo.
5. Le ordinanze comunali che prevedono sanzioni amministrative si presumono conosciute il giorno stesso della loro pubblicazione all'albo pretorio ovvero per quelle recettizie il giorno dell'avvenuta notifica all'interessato, salvo diversa disposizione esplicitata nell'atto medesimo.
6. Le somme riscosse a titolo di sanzione amministrativa e relative alle ordinanze ed ai regolamenti comunali, spettano al Comune.
7. Per quanto non disposto espressamente dal presente regolamento di rinvia alla legge n. 689 del 24 novembre 1981 ed alla legge regionale Veneto n. 10 del 28 gennaio 1977.
8. Sono abrogate tutte le norme relative a sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie non compatibili con le disposizioni del presente regolamento contenuti in atti regolamentari od atti comunali.
9. Eventuali modifiche successive, disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie disciplinate dai Regolamenti comunali, si devono intendere recepite in modo automatico.